

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

L'educazione al vivere insieme, all'operare con spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione del bene comune deve essere fondamento del rapporto alunni-alunni e alunni-personale della scuola.

ART. 1 - Inizio delle lezioni

Gli alunni dovranno trovarsi all'ingresso della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e, al suono della campanella, dovranno avviarsi in ordine alle loro aule accompagnati dai docenti della prima ora di lezione.

ART. 2 - Assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni

1. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa dichiarazione scritta, da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.

2. Il capo d'istituto può, nonostante tale dichiarazione, non ritenere giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili; in tal caso deve informare i genitori dell'alunno perché questi possano fornire ulteriori elementi di giudizio.

3. I genitori che affidano i propri figli alle cure di terzi devono rilasciare una dichiarazione nella quale è riportata, sotto la loro responsabilità, la firma della persona che dovrà giustificare le assenze dell'alunno durante l'anno scolastico.

4. L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa presentazione al capo d'istituto di una dichiarazione in carta libera del medico curante circa l'idoneità alla frequenza.

5. Sono considerate giustificate le assenze fatte nei giorni di sabato, per motivi di culto, dagli alunni appartenenti alla religione israelita ed alla chiesa cristiana avventista del settimo giorno.

6. La giustificazione delle assenze verrà controllata dall'insegnante che ha la prima ora di lezione.

7. E' proibito allontanarsi dall'aula senza il permesso dell'insegnante; è altresì vietato uscire dalla propria aula e/o sostare nel corridoio durante il cambio dell'ora dei docenti e durante l'intervallo.

8. Gli alunni, qualora debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, devono presentare richiesta motivata, sottoscritta dagli esercenti la patria potestà, al dirigente scolastico o suo collaboratore, che rilascerà la necessaria autorizzazione. Gli alunni dovranno essere prelevati da uno degli esercenti la patria potestà o da un familiare o persona conosciuta e delegata.

9. Gli alunni in ritardo giustificato, comunque non oltre i dieci minuti rispetto all'orario di inizio delle lezioni, sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio alla 1ª ora di lezione; il docente dovrà annotare sul registro di classe, per ciascun ritardatario, l'ora di arrivo.

10. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti rispetto all'inizio delle lezioni, gli alunni sono ammessi in classe previa autorizzazione del Capo d'Istituto o di un suo collaboratore.

11. Nelle riunioni dei Consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari abituali e, a cura del coordinatore di classe, vengono avvisati i genitori tramite comunicazione scritta o telefonica.

ART. 3- Diritti degli alunni

Gli alunni hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che valorizzi e rispetti l'identità di ciascuno. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dell'alunno alla riservatezza. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della classe. Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività extracurricolari offerte dalla scuola. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono; la scuola favorisce l'accoglienza e la realizzazione di attività interculturali.

ART. 4 - Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; ad avere nei confronti dei loro compagni, del capo di Istituto, dei docenti e del personale della scuola un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita di una comunità scolastica; ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto e da altre

disposizioni; ad utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

2. È vietato l'uso dei cellulari ai sensi delle C.M. 362 del 5.8.1998 e n. 30 del 15.3.2007. È comunque vietato scattare foto o registrare filmati con il proprio cellulare nei locali della scuola se non per uso consentito dalle norme sulla tutela della privacy e sempre su espressa autorizzazione di un insegnante.

3. Per eventuali casi particolari il docente potrà autorizzare eccezionalmente singoli studenti all'uso del cellulare durante le proprie ore di lezione. In ogni caso, per particolari evenienze, gli studenti potranno fare uso del telefono della scuola per comunicare con le rispettive famiglie.

4. Ciascun alunno risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un computer con periferiche, una postazione nel laboratorio scientifico.

5. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità dell'intera classe.

6. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre rifuso con versamento sul c.c.p. dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso.

7. Ogni atto di vandalismo si configura come danno all'erario e pertanto è soggetto anche a sanzioni disciplinari.

8. Gli alunni condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

9. Gli alunni sono tenuti al rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento nel corso di ogni momento della vita scolastica, sia che essa si svolga nei locali della scuola sia nel caso di attività realizzate all'esterno (escursioni, gite, visite guidate, ecc.).

ART. 5 - Disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici si applicano le sanzioni disciplinari previste nel Capitolo 12 ("Quadro delle sanzioni previste in caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni") nel rispetto dei principi generali stabiliti in questo regolamento.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libertà di espressione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno.

6. Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni.

7. Nei periodi di allontanamento dell'alunno dalle lezioni deve essere previsto da parte dei docenti del Consiglio di classe, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tale periodo deve essere previsto da parte dei docenti del Consiglio di classe, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso dell'anno, ad altra scuola.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

11. Gli alunni che si rendano responsabili di atti di vandalismo, di cui al precedente articolo 4, e gli alunni, ai quali nel corso dell'anno scolastico siano state inflitte più di due sanzioni disciplinari per il loro comportamento poco rispettoso delle regole, o aggressivo e violento nei confronti dei compagni e del personale della scuola, sono automaticamente esclusi dalla partecipazione al viaggio di istruzione e/o visite guidate. Eventuali danni arrecati dagli alunni, durante il viaggio di istruzione, ai mezzi di trasporto, alle strutture e/o alle attrezzature degli alberghi o dei luoghi visitati verranno addebitati ai responsabili e alle rispettive famiglie, secondo la procedura prevista dal precedente art. 4, comma 4.

12. Per quanto riguarda le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari si fa riferimento, secondo l'art. 5 del D.P.R. n. 249 del 24.06.98, all'organo di garanzia interno alla scuola, individuato nella Giunta esecutiva.

ART. 6 - Alunni esterni, nulla-osta

Gli alunni che entro il 15 marzo cessano di frequentare l'Istituto perdono la qualifica di alunni di scuola pubblica (art. 15 del R.D. 4/5/1925 n. 635). Detti alunni potranno presentarsi come candidati esterni nella sessione estiva. Il nulla-osta per il passaggio ad altro istituto è chiesto al Dirigente dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci con domanda scritta e con le motivazioni della richiesta (cambio di residenza ecc).

ART. 7 - Modalità di comunicazione con i genitori

1. Per favorire la necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo, la scuola deve garantire un'informazione quanto più adeguata sull'intero percorso di insegnamento-apprendimento e sui risultati conseguiti. Le modalità attraverso cui avverrà tale informazione sono: A) comunicazioni scritte (diario dell'alunno, lettera); B) incontri per appuntamento nell'orario che ciascun docente comunicherà tramite diario; C) incontri scuola-famiglia programmati annualmente prima dell'inizio delle lezioni, secondo quanto previsto dall' articolo 6 del Regolamento d'Istituto.

2. I genitori, che debbano affidare i propri figli alle cure di terzi, trasmettono alla presidenza una delega, in duplice copia, con la quale presentano, sotto la propria personale responsabilità, i dati anagrafici e la firma della persona che dovrà tenere i rapporti con il docente durante l'anno scolastico o per un periodo dell'anno.

ART. 8 – Revisione delle norme del Regolamento

Le norme del presente Regolamento possono essere modificate su richiesta del Dirigente scolastico, della Giunta Esecutiva, di almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti o del Consiglio d'Istituto. Le eventuali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione degli organi collegiali competenti.

ART. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ministeriali e di legge, che trovano applicazione prioritaria in caso di contrasto con il Regolamento stesso.